

ARBITRANDO

L'ARBITRATO ENDOASSOCIATIVO ED IL PRINCIPIO DI LIBERTÀ DI SCELTA

L'arbitrato costituisce un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, che consente alle parti di devolvere ad uno o più soggetti (gli **arbitri**), l'incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il **lodo**).

La libertà nella scelta dell'arbitro c.d. di parte, costituisce uno dei principi dell'arbitrato, soprattutto dell'arbitrato irrituale, principio più volte ribadito sia dalla Giurisprudenza di merito che dalla Cassazione.

Sul punto risulta di particolare interesse una pronuncia del [Tribunale di Roma del 20 aprile 2009](#) sulla legittimità di una clausola che devolve al Collegio dei Probiviri il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e un'organizzazione sindacale.

L'istituzione dei Collegi dei probiviri, ispirati al modello francese e belga, risale al 1878, quando fu nominata una commissione d'inchiesta per ricercare le cause di frequenti scioperi.

La Commissione sostenne che la costituzione dei Collegi di probiviri avrebbe potuto deflazionare il contenzioso, tanto che con la legge del 15 gennaio 1893 n. 293 fu istituito tale nuovo organismo.

La legge prevedeva la nomina di Collegi di probiviri per la conciliazione delle controversie che fossero insorte tra imprenditori e operai o anche fra operai, nei luoghi ove esistevano fabbriche o imprese industriali, per ogni industria o gruppo d'industrie affini.

Questi Collegi dovevano essere paritetici e comprendere, oltre a un presidente nominato fra persone estranee alle aziende interessate, e scelto tra funzionari dell'ordine giudiziario o tra persone idonee alla carica di conciliatore, un numero uguale d'industriali e di operai eletti dai componenti delle due categorie, in numero non inferiore a dieci né superiore a venti.

I principi di parità, di scelta e di terzietà dei membri del Collegio sono da sempre stati i valori ispiratori dell'istituto.

Questi stessi principi sono stati utilizzati anche dal Tribunale di Roma che, nell'ordinanza in commento, si sofferma sulla **nullità della clausola** che assegna al collegio dei probiviri, organo collegiale endoassociativo, il compito di dirimere le controversie insorte tra gli iscritti e l'organizzazione, in quanto non assicurerebbe la partecipazione necessaria del socio in lite alla nomina degli arbitri.

Anche la Corte di Cassazione, il 7 marzo 2001, con la sentenza n. 3316, ed il 21 luglio 2000, con la sentenza n. 9565, ha avuto modo di richiamare alcuni principi affermatasi prima della riforma dell'arbitrato societario.

Nella prima delle due sentenze, la Corte aveva ribadito che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa, che deferisca ogni controversia, tra quest'ultima e i soci, alla cognizione di un collegio di probiviri, senza prevedere che per la relativa nomina sia necessaria l'unanimità dei consensi, è affetta da nullità, salvo il caso di adesione anche successiva del socio interessato.

Nella seconda la Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui è nulla la clausola dello statuto della società cooperativa che devolve le controversie tra società e soci all'arbitrato (anche irrituale) di un collegio di probiviri nominato dall'assemblea sociale, salvo che, per espressa previsione statutaria in tal senso, i probiviri siano stati designati da tutti i soci all'unanimità.

Secondo il ragionamento condotto dai Giudici della Corte è nulla la clausola compromissoria di uno statuto di società cooperativa che devolva la cognizione delle controversie fra la stessa e i soci

ad un apposito collegio di probiviri, senza prevedere la designazione di costoro anche da parte del socio in lite.

Ciò discende dal principio della par condicio delle parti nella nomina degli arbitri (cfr. Cass. n. 2304/95, cit.).

Alle stesse conclusioni, ed applicando gli stessi principi in riferimento allo statuto di un'associazione sindacale, è giunto anche il Tribunale di Roma secondo cui l'esaminata clausola di devoluzione delle controversie al Collegio dei probiviri sarebbe affetta da nullità, rilevabile d'ufficio, per violazione di norma imperativa, non essendo assicurata la partecipazione del socio alla nomina degli arbitri.

Anche in un particolare ambito come quello endoassociativo sindacale può e deve trovare applicazione il principio di libertà della scelta degli arbitri, che ha una portata tale da rendere nulla la clausola arbitrale che ne impedisca l'esplicazione.

Milano, 31 maggio 2019

Contributo dell'Avv. [Mario Fusani](#) e dell'Avv. [Carola Maini](#)

Rispettivamente Responsabile e Componente del [Dipartimento di Diritto del Lavoro di Arbitrando](#)

@ RIPRODUZIONE RISERVATA [ARBITRANDO](#)